

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DEI VEICOLI.

Articolo 1 - OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di rimozione dei veicoli in sosta vietata o di intralcio alla circolazione.

Il servizio sarà affidato in concessione agli operatori economici presenti sul territorio, in possesso dei requisiti richiesti e che manifestino il proprio interesse a svolgere il servizio alle condizioni in dettaglio meglio specificate nel presente capitolato.

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alla normativa vigente con particolare riguardo alla legislazione speciale inerente il Codice della strada.

Articolo 2- DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio si articola nelle seguenti prestazioni:

A) Rimozione veicoli a seguito di accertamento di violazione come disciplinato nell'art. 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) e dall'art. 397 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada);

B) Rimozione/spostamento di veicoli parcheggiati per interventi indifferibili

Il Concessionario dovrà inoltre procedere, su indicazione del Comando di Polizia Locale, allo spostamento (quando possibile) oppure alla rimozione e alla custodia di veicoli in sosta regolare per la necessità di effettuare interventi indifferibili, per motivi di sicurezza, ordine ed interesse pubblico, oppure nei casi contingibili ed urgenti determinati da calamità. Il Concessionario dovrà procedere anche allo spostamento, se necessario, di veicoli che espongono un contrassegno per invalidi.

Articolo 3 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO E DURATA DELLA CONCESSIONE

Il servizio verrà affidato con il sistema della rotazione a ciascun operatore economico in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente capitolato d'oneri e di quelli indicati dall'art. 354 del d.P.R. n. 495/1992.

L'esecuzione del contratto ha inizio dal giorno della stipulazione dello stesso. La concessione avrà durata di anni 2 (due), decorrenti dalla data di stipulazione del contratto. Il contratto verrà stipulato in forma privata, con registrazione in caso d'uso. Ogni spesa inerente e consequenziale al contratto (bolli, eventuali diritti, registrazione ecc.) è a carico del concessionario.

Articolo 4 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO. MODALITA' DI INTERVENTO E DI ESECUZIONE

Il servizio di rimozione deve essere garantito da ciascun operatore economico (intendendosi per essi, "Concessionario") tutto l'anno, giorni festivi compresi, per tutte le 24 ore, tenuto conto anche dello svolgimento di servizi serali e dell'intervento in reperibilità del personale della Polizia Locale. Inoltre il Comando di Polizia Locale, in relazione alle esigenze operative, può richiedere al concessionario anche l'impiego di più mezzi contemporaneamente. Il servizio di restituzione agli aventi titolo dei veicoli rimossi dovrà essere garantito per tutte le 24 ore.

Il Concessionario dovrà garantire il servizio con l'impiego di almeno due veicoli adibiti a soccorso stradale e rimozione, aventi le caratteristiche tecniche definite dall'art. 12 del d.P.R. n. 495/1992 (comprovate da idonea documentazione con gli estremi di identificazione ed omologazione dei mezzi impiegati). Lo stesso dovrà anche essere in possesso di idoneo veicolo per il recupero dei mezzi a due ruote.

L'intervento di rimozione dovrà essere effettuato esclusivamente previa richiesta del personale addetto della Polizia Locale. E' fatto divieto assoluto di provvedere alla rimozione senza la richiesta e/o autorizzazione della Polizia Locale di Avigliano.

Il Concessionario dovrà recarsi sul posto indicato, con veicolo, attrezzature e personale idoneo per la rimozione, nel più breve tempo possibile e in ogni caso non oltre 40 (quaranta) minuti dalla richiesta, effettuando il percorso più conveniente all'utente della depositeria al luogo dell'intervento.

I veicoli rimossi dovranno essere trasferiti direttamente presso la depositeria nella disponibilità del concessionario e dovranno essere custoditi fino al ritiro da parte del proprietario legittimo o di persona da questi appositamente delegata. Il Concessionario assume, a tutti gli effetti di legge, la figura di custode giudiziario dei veicoli in deposito con l'obbligo di conservarli e custodirli a norma di legge.

La restituzione del veicolo rimosso dovrà essere effettuata dal custode che, durante l'orario di apertura del Comando di Polizia locale, dovrà sincerarsi che non vi siano motivi ostativi da parte del Comando; egli si atterrà, inoltre, alle norme che disciplinano il deposito e la custodia, nonché alle eventuali disposizioni particolari impartite dal Comando di Polizia locale, fatto salvo in ogni caso anche quanto disciplinato negli articoli seguenti.

Il servizio oggetto della presente concessione è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e, per nessun motivo, potrà essere sospeso o abbandonato.

In caso di sospensione o abbandono del servizio, anche parziale e senza valida motivazione, il Comando di Polizia Locale di Avigliano procederà alla immediata e temporanea sostituzione del concessionario ponendo a carico di quest'ultimo ogni eventuale spesa sostenuta.

I veicoli che, in seguito ad accertamenti successivi, sono sottoposti previo nuovo verbale di accertamento, ai sensi dell'art. 213 e 214 del C.d.S, a sequestro e/o fermo amministrativo e per i quali, a seguito di scrupolosa ricerca, non sia stato possibile affidare la custodia all'avente titolo, saranno trasferiti, a cura del Concessionario, presso i depositi autorizzati dalla Prefettura e nel rispetto della normativa vigente in materia. Mensilmente dovrà essere comunicata al Comando di Polizia Locale la giacenza dei veicoli rimossi e custoditi nella depositeria e non ritirati.

La rimozione potrà essere effettuata su tutto il territorio comunale di Avigliano in tutti i casi previsti dal Codice della Strada senza alcun onere economico a carico del Comune.

Articolo 5 - COSTO DEL SERVIZIO E TARIFFE

Il servizio non comporterà alcun onere economico a carico del Comune di Avigliano, consistendo la remunerazione del Concessionario nell'introito delle tariffe di cui al D.M. n. 401/1998, come aggiornate con deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 27 novembre 2018.

Per la restituzione dei veicoli durante la fascia delle reperibilità notturna, il Concessionario applicherà la maggiorazione prevista dalla deliberazione di Giunta n. 127 del 2018.

Per gli eventuali spostamenti o rimozione di veicoli, regolarmente parcheggiati, necessari per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità nonché per lo spostamento di veicoli che espongono un contrassegno per invalidi, se necessario, nulla sarà dovuto né da parte del Comune di Avigliano né da parte dei proprietari dei veicoli. Per i veicoli rubati il cui furto sia stato denunciato alle competenti autorità in data ed ora antecedenti alla rimozione nulla, in ogni caso, è dovuto al Concessionario da parte del Comune di Avigliano. Il Concessionario dovrà garantire, altresì, il recupero dei veicoli della Polizia Locale di Avigliano in avaria senza alcun onere economico a carico del Comune di Avigliano.

Il rifiuto o ritardo nell'adempimento degli obblighi di cui sopra comporterà l'applicazione delle penali previste dal presente capitolato.

Per eventuali rimozioni di veicoli che restano a disposizione dell'autorità giudiziaria per accertamenti di polizia giudiziaria o per provvedimenti penali, le spese verranno liquidate secondo le tariffe e modalità previste dalla stessa autorità giudiziaria.

Se l'interessato (proprietario e/o conducente) sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso è consentita ai sensi del comma 2 dell'art. 397 del D.P.R. n. 495/1992, previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la restituzione

stessa. Il concessionario avrà diritto, pertanto, a riscuotere dallo stesso la tariffa stabilita per le operazioni di rimozione, eccetto la tariffa per la custodia.

Nel caso in cui il proprietario e/o conducente del veicolo soggetto a rimozione provveda a rimuovere lo stesso prima dell'arrivo del carro attrezzi ma dopo l'uscita del medesimo dal garage, il Concessionario che presta il servizio avrà diritto al rimborso della spesa per l'uscita del veicolo con oneri a carico del proprietario o conducente del veicolo, di cui deve dare regolare ricevuta fiscale.

Nulla sarà dovuto al Concessionario né da parte del Comune di Avigliano né da parte di terzi nel caso di chiamata da parte del Comando di Polizia Locale per richiedere l'intervento e di successiva chiamata per disdire l'intervento prima che il mezzo sia partito dalla depositaria.

Art. 6- RESTITUZIONE DEL VEICOLO RIMOSSO

La riconsegna dei veicoli rimossi, da parte del Concessionario, alle persone che provino di averne titolo, è subordinata alla riscossione delle spese di intervento, rimozione e custodia, ai sensi dell'art. 215, comma 2, del Codice della strada, attestato da apposita ricevuta fiscale/fattura del Concessionario ed in conformità alle modalità previste dal regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada (art. 397).

Prima di procedere alla restituzione del veicolo rimosso, il concessionario dovrà pertanto assicurarsi che siano state pagate tutte le spese di intervento, rimozione e custodia. Ove il concessionario intenda restituire il veicolo dietro promessa di pagamento della persona vincolata, anziché previa riscossione, egli si assume il rischio dell'inadempimento. Dell'avvenuta restituzione, ai sensi dell'art. 397 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, il personale dipendente del concessionario addetto al servizio, deve redigere apposito verbale attestante che, a seguito delle operazioni di rimozione, il veicolo che ne è stato oggetto non ha subito danni palesi o occulti, ovvero che li ha subiti, dandone, in questo caso, circostanziata descrizione. Il verbale è sottoscritto anche dalla persona cui il veicolo è riconsegnato, la quale può chiedere che vi siano accluse le proprie dichiarazioni.

Nel caso in cui la persona legittimata al ritiro del veicolo rimosso non intenda ritirare lo stesso ma solo gli oggetti giacenti dentro il veicolo, il Concessionario informerà la Polizia Locale e provvederà a redigere apposito verbale di restituzione in triplice copia relativo agli oggetti restituiti, sottoscritto dal custode, dal richiedente e dagli agenti intervenuti.

Dei veicoli rimossi e giacenti in deposito, ovvero di quelli riconsegnati, il Concessionario provvederà a mantenere apposita registrazione giornaliera, comprensiva dei verbali di rimozione o di accertamento dei danni subiti dai veicoli durante le operazioni di rimozione, trasporto e custodia degli stessi. Con cadenza mensile il Concessionario dovrà comunicare al Comando di Polizia Locale la giacenza dei veicoli rimossi custoditi nella depositaria e non ritirati. L'ufficio di Polizia Locale provvederà ad attivare la relativa procedura di alienazione dei veicoli rimossi e non ritirati.

Il Concessionario si impegna, a seguito di espressa richiesta dell'avente titolo e che rappresenti l'urgenza al ritiro del veicolo rimosso, ad effettuare il servizio di restituzione dei mezzi prelevati, anche al di fuori dell'orario di apertura del Comando di Polizia locale, tramite l'attivazione della reperibilità notturna ed entro un'ora dalla richiesta. Le modalità operative della suddetta reperibilità saranno concordate con il Comando di Polizia Locale.

Per il mancato ritiro del veicolo si applicano le disposizioni dell'art. 215, comma 4 del Codice della strada.

Art.7- CASI IN CUI LA POLIZIA LOCALE PUO' RICHIEDERE L'INTERVENTO DEI SOGGETTI INDIVIDUATI CON DECRETO PREFETTIZIO

In occasione di particolari contingenze, importanti manifestazioni ed altri rilevanti avvenimenti d'interesse pubblico o allorquando il veicolo del concessionario risulti essere inadeguato a fronteggiare le necessità operative, ovvero momentaneamente indisponibile per avaria, il Comando di Polizia Locale potrà servirsi dei veicoli appartenenti a soggetti pubblici o privati indicati

nell'elenco annualmente predisposto dal Prefetto, ai sensi dell'art. 394, comma 4, del d.P.R. n. 495/1992.

Art. 8 – MANCATO RECUPERO DELLE SPESE

Nell'eventualità di sosta dei veicoli per i quali non potessero essere recuperate le spese di intervento, di rimozione e di custodia per qualsiasi motivo (provenienza furtiva, negligenza nel ritiro, ecc.), il Concessionario non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo o rimborso al Comune di Avigliano.

Il Concessionario non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo o rimborso al Comune di Avigliano anche nei seguenti ulteriori casi:

- a) traino e custodia, per esigenze di pubblico interesse, dei veicoli collocati in zone sottratte temporaneamente alla sosta, nel caso in cui siano stati posti in sosta precedentemente la collocazione della prescritta segnaletica;
- b) spostamento, nei luoghi indicati dal Comando di Polizia Locale, di veicoli per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità o per altre cause di forza maggiore anche in presenza di situazioni in cui non ricorrano gli estremi di violazione di alcuna norma del Codice della strada, ovvero quando trattasi di mezzi sottratti all'applicazione della sanzione accessoria della rimozione, indicati nell'art. 354 del d.P.R. n. 495/1992.
- c) mancato ritiro da parte dell'avente diritto, in tal caso si applicheranno le disposizioni di cui al successivo articolo 9.

Le condizioni di cui al comma precedente saranno attestate direttamente dal Comando di Polizia locale.

Art. 9 – MANCATO RITIRO DEL VEICOLO

Per il mancato ritiro del veicolo si applicano le disposizioni di cui agli artt. 103, comma 2, e 215 del Codice della strada, e 397 del d.P.R. n. 495/1992, nonché quanto previsto dal d.P.R. n. 189/2001.

Il Comando di Polizia locale si impegna, in tal caso, ad eseguire tutte le pratiche amministrative per l'alienazione del veicolo nel più breve tempo possibile e comunque, non oltre i termini di legge dall'accertamento della violazione, trasmettendo la documentazione completa al competente Ufficio del Territorio del Ministero delle Finanze, per la successiva alienazione del veicolo.

Art. 10 – REQUISITI DEL CONCESSIONARIO

Gli operatori economici interessati devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente capitolato e di quelli previsti dall'art. 354 del d.P.R. n. 495/1992:

1. cittadinanza italiana o di altro Stato membro della UE;
2. età non inferiore ad anni ventuno;
3. non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
4. non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni;
5. non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio di attività di autoriparazione;
6. non essere destinatari di provvedimenti che comportino, ai sensi della legislazione antimafia, la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, quali misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né devono essere, altresì, pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne;
7. essere iscritto alla Camera di Commercio per attività inerente i servizi richiesti;
8. essere in possesso di una polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2043 del codice civile per un massimale come indicato dal D.M. 401/98 e successive modifiche che comprenda anche la copertura assicurativa del personale

- appartenente al Comando di Polizia locale operante eventualmente sul carro attrezzi adibito al servizio;
9. siano titolari di licenza di rimessa ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 616/77;
 10. assicurino la disponibilità di area idonea destinata a depositaria secondo le vigenti disposizioni emanate dal Ministero dell'interno, ubicata nel Comune di Avigliano o nel raggio di 40 chilometri, coperta o scoperta, recintata con guardiana notturna e diurna.
 11. abbiano la disponibilità almeno di due automezzi adibiti a soccorso stradale e rimozione con le caratteristiche richieste dall'art. 12 del d.P.R. n. 495/92, da comprovare con apposita documentazione e con gli estremi di identificazione ed omologazione del veicolo impiegato;
 12. abbiano la disponibilità di idoneo veicolo per il recupero dei mezzi a due ruote e per accedere agevolmente nelle strade più strette ubicate all'interno dei centri storici del territorio comunale;
 13. non essere stati interdetti o inabilitati o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione.

Art. 11 – OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è obbligato ad effettuare il servizio di rimozione ogni volta che il Comando di Polizia Locale ne faccia richiesta anche oltre l'orario di apertura del Comando e nelle ore notturne.

Il concessionario è tenuto ad eseguire tutte le operazioni inerenti il servizio, con sollecitudine e diligenza, in modo da non creare alcun intralcio alla circolazione stradale ed al servizio stesso; è tenuto, inoltre, ad effettuare la rimozione dei veicoli ed a curare la loro custodia con tutte le cautele suggerite dalla normale diligenza ed atte ad evitare danni ai veicoli.

Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare al Comando l'elenco dei veicoli rimossi e non ritirati prima dell'orario di chiusura dello stesso.

Il Concessionario del servizio dovrà garantire l'impiego di personale specializzato nel settore ed in numero adeguato, in possesso della patente di guida e delle eventuali abilitazioni previste dalla vigente normativa e dovrà ottemperare, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, agli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e prevenzione degli infortuni per il personale dipendente.

Il Concessionario deve esporre in luogo facilmente accessibile e visibile al pubblico le tariffe in vigore e deve esibirle a richiesta degli organi di controllo e dell'utenza.

Art.12 – CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO

Tutti gli operatori economici che risultino dotati dei requisiti in dettaglio specificati nel presente capitolato d'oneri avranno in concessione il servizio e lo svolgeranno con il sistema della rotazione secondo le modalità di cui all'art. 3.

Si procederà all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida.

Art. 13 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario comunicherà al Comando di Polizia locale:

- l'eventuale istruzione di procedimenti penali, successivi alla stipula del contratto, o l'eventuale emanazione di provvedimenti, definitivi o provvisori, nei riguardi dello stesso e del personale facente parte del Concessionario;
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula della convenzione.

Art. 14 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Art. 15 – ADEMPIMENTI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE

Il Comandante della Polizia Locale terrà costantemente aggiornato un registro ove dovranno essere riportate, in ordine cronologico, le rimozioni effettuate nonché i seguenti dati:

- numero progressivo;
- località in cui è avvenuta la rimozione;
- orario di rimozione;
- incaricato della rimozione (Concessionario/Comando di Polizia locale);
- data di riconsegna del veicolo;
- estremi della quietanza.

Nei verbali di rimozione dovranno essere dettagliate:

- le condizioni del veicolo relativamente alla carrozzeria e le parti esterne;
- eventuali oggetti depositati all'interno dell'abitacolo e visibili dall'esterno;
- eventuali danni subiti dal veicolo durante le operazioni di rimozione.

Il personale della Polizia Locale, ricevuta la richiesta di intervento da parte degli agenti operanti, ne darà immediata comunicazione al Concessionario. L'operatore di Polizia Locale, che effettua la rimozione, acquisisce i dati d'immatricolazione del veicolo per l'esatta individuazione del proprietario, a cui dovrà essere comunicata, quando possibile, l'avvenuta rimozione ed il luogo di deposito. Il personale della Polizia locale, a fine turno, comunicherà alla Questura e al Comando dei Carabinieri l'elenco dei veicoli rimossi.

Art. 16 – FORMA DEL CONTRATTO E SPESE

Il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata.

Art. 17 – REVOCA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. RISOLUZIONE ANTICIPATA CONTRATTUALE

La mancata osservanza da parte del Concessionario degli obblighi derivanti dal presente capitolato, darà diritto al Comune di Avigliano di revocare l'affidamento e di richiedere il risarcimento dell'eventuale danno, pari all'ammontare delle spese e dei compensi che il Comune di Avigliano dovrà pagare per assicurare, diversamente, in proprio o a mezzo terzi, l'esatto e puntuale espletamento del servizio.

Oltre alle ipotesi di interventi legislativi o regolamentari che impongono tale scelta, costituiranno cause di risoluzione anticipata del contratto i seguenti casi:

- ritardo nell'inizio del servizio, nei modi e termini previsti dal presente capitolato;
- mancata esecuzione con piena efficienza da parte del Concessionario, previamente diffidato per iscritto;
- aumento delle tariffe non autorizzato o, comunque, non previsto;
- fallimento del Concessionario;
- cessione o subappalto ad altri, anche parziale, del servizio senza la preventiva autorizzazione del Comune di Avigliano;
- frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività;
- in tutti gli altri casi previsti dal presente capitolato.

L'anticipata risoluzione è dichiarata unilateralmente dal Comune di Avigliano e comunicata a mezzo PEC al Concessionario, e produrrà effetti a decorrere dal quindicesimo giorno successivo al ricevimento, senza che si produca in favore del Concessionario diritto alcuno al rimborso di quanto eventualmente anticipatamente pagato, a qualsivoglia titolo, per il periodo residuo della concessione.

In caso di risoluzione del contratto resta salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni.

Il contratto potrà essere risolto, con preavviso di sei mesi, nel caso in cui il Comune di Avigliano decida di provvedere direttamente in economia al servizio stesso.

Art. 18 – PENALI

In caso di omissione, rifiuto, ritardo nell'espletamento del servizio, o di mancato rispetto delle tariffe e condizioni previste dal presente capitolato, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- a) per la prima inadempienza nel corso di ogni anno solare: - sanzione pecuniaria di € 100,00;
- b) per ogni successiva inadempienza nel corso di ogni anno solare: - sanzione pecuniaria di € 200,00:

Il perdurare delle inadempienze potrà comportare la risoluzione contrattuale, salvo l'obbligo di risarcimento da parte del concessionario inadempiente per eventuali danni subiti dal Comune di Avigliano.

Art. 19 – RESPONSABILITA' PER DANNI, FURTI ED INDENNIZZI

Il Concessionario assume, a tutti gli effetti di legge, la figura di custode giudiziario dei veicoli in deposito con l'obbligo di conservarli e custodirli rispondendone direttamente e sollevando il Comune di Avigliano da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, furto, indennizzi e da quanto altro avere origine, direttamente o indirettamente, dall'attività oggetto del servizio in esame.

A tal fine, il Concessionario dovrà contrarre espressamente una polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 2043 del c.c., per un massimale non inferiore all'importo previsto dal D.M. n. 401/1998. La polizza assicurativa dovrà essere stipulata prima dell'inizio del servizio de quo.

Art. 20 – DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

E' fatto rigoroso ed espresso divieto di cedere o subappaltare il servizio in esame.

Art. 21 – CONTROLLI E VIGILANZA

Il Comune di Avigliano si riserva la facoltà di far eseguire, da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio oggetto della presente concessione avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al capitolato in esame.

Art. 22 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA

I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 ai sensi dell'art. 13 della Legge 196/2003, esclusivamente nell'ambito e per le finalità della presente procedura.

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti, in conformità alla vigente normativa in materia ed ai Provvedimenti e Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 23 – RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato d'oneri, il Concessionario si impegna ad attenersi alle modalità e prescrizioni operative disposte dal Comando di Polizia locale, fermo restando, in ogni caso, il rinvio alla normativa vigente di settore.

Avigliano, lì 05 marzo 2019

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale
Dott.ssa Gabriela SATRIANO

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3, comma 2, D. Lgs n.39/1993)